

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO COMPLEMENTARE PUBBLICO CON ANNESSO BAR SITO IN LOCALITA' SAN LAZZARO.  
CIG 9739229A03**

**A. 1 Oggetto e Finalità dell'affidamento**

Il presente Capitolato ha per oggetto:

Prestazione principale: affidamento della gestione del servizio bar da effettuarsi nel locale annesso al nuovo impianto sportivo complementare pubblico sito in loc. San Lazzaro, con relativo dehor.

Prestazione secondaria: gestione e custodia dell'impianto sportivo.

*Nello specifico, l'affidamento comprende:*

*-la gestione funzionale dell'impianto sportivo*

*-l'allestimento all'interno dell'impianto sportivo del locale destinato a bar con annesso dehor, comprensivo delle dotazioni tecniche necessarie all'espletamento del servizio.*

*-lo svolgimento dell'attività di bar.*

*In particolare, il Comune di Imperia intende perseguire le seguenti finalità di pubblico interesse:*

*- ricercare la massima qualità nella conduzione dell'impianto sportivo e nell'organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;*

*-garantire il più ampio, completo ed equo uso dell'impianto coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;*

*-favorire e promuovere l'attività sportiva, ricreativa, aggregativa e sociale per la cittadinanza e per l'associazionismo territoriale;*

*-consentire l'uso delle strutture in maniera ottimale, senza discriminazioni, con trasparenza e imparzialità;*

*-valorizzare la struttura sportiva;*

*- mantenere in costante efficienza impianto e strutture .*

**Art 2 Luogo di esecuzione**

L'impianto sportivo comunale e annesso bar, con una superficie di circa mq 3200 circa come da planimetria allegata, è sito in località San Lazzaro.

Il nuovo campo all'aperto per multisport non agonistico comprende: un campo da basket, un campo da pallavolo, un campo da beach volley o beach tennis, un'area per allenamento outdoor allestita con attrezzi per uno specifico esercizio fisico che corrisponde a una nuova disciplina sportiva denominata calisthenics, una pista, a perimetro dell'area, per riscaldamento e la corsa o per pattinaggio a rotelle, un edificio su due livelli destinato a bar (piano superiore -mq 56) e sottostante piccolo magazzino e un adiacente piccolo edificio destinato a servizi e spogliatoi.

La struttura sportiva insiste su un'area in concessione demaniale al Comune di Imperia e pertanto l'efficacia dell'affidamento del servizio in argomento resta subordinata alla validità del titolo concessorio demaniale marittimo in capo all'Ente medesimo.

Il Comune di Imperia, in qualità di concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, procederà ad affidare ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della Navigazione, la gestione delle attività oggetto della concessione al soggetto terzo individuato a seguito dell'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica.

Il canone annuale di concessione demaniale è a carico del concessionario del servizio ed è ricompreso nell'importo posto a base d'asta, come indicato all'art. 4..

Il concessionario del servizio non potrà pretendere indennità, rimborsi, risarcimenti, indennizzi a qualsiasi titolo, da parte del Comune, nel caso in cui detto titolo concessorio dovesse per qualunque causa decadere o essere revocato.

**ART. 3 Durata e valore della concessione**

La concessione del servizio descritta nel presente capitolato viene assegnata per anni 6 (sei) dalla data della stipula del contratto. La concessione potrà essere prorogata per ulteriori anni 6 (sei), salvo quanto indicato all'art.2 in merito alla validità del titolo concessorio in capo al Comune di Imperia.

**Il valore presunto complessivo** della concessione del servizio determinato ai sensi dell'art. 167 del Codice per la durata a base di gara è pari a **Euro 2.225.183,16**. I.V.A. esclusa ed è relativo al la durata della stessa di anni 6 (sei) con previsione di proroga di anni 6 (sei). Si fa presente che sono in corso i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo e il servizio avrà inizio indicativamente dopo la consegna dell'area da parte della Amministrazione.

#### **Art. 4 Canone**

L'importo posto a base di gara, su cui effettuare l'offerta economica in aumento, espresso in cifre e in lettere, è quantificato in **Euro 5.000,00 euro/anno** (comprensione del canone di concessione demaniale pari a € 3.377,55 oltre all'imposta regionale pari al 25% del canone stesso e relativi adeguamenti annuali previsti dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) oltre IVA se dovuta e all'adeguamento ISTAT.

#### **Art. 5 Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici elencati all'art. 45 del d.lgs 50/2016. Possono partecipare i soggetti **singoli e raggruppati, anche se non ancora costituiti, in possesso dei requisiti previsti dalle normative in vigore per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CODICE.

#### **Art. 6 Requisiti di partecipazione**

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, i soggetti interessati devono possedere tutti i requisiti di seguito elencati:

##### **REQUISITI GENERALI**

assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art.53 comma 16 ter, del d.lgs 165/2001, non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

##### **Requisiti speciali**

I soggetti di cui all'art. 5, per essere ammessi alla procedura di gara, dovranno dimostrare ai sensi dell'art. 83 del d.lgs n. 50, il possesso di adeguati:

##### **Requisiti di idoneità professionale:**

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato nella specifica attività di impresa; tale requisito può essere posseduto da altro soggetto in qualità di preposto.

##### **Requisiti di capacità economica-finanziaria:**

Dichiarazioni di almeno uno istituto bancario o intermedio autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, che attesti la capacità finanziaria ed economica dell'operatore, espressamente riferita all'importo economico dell'affidamento e alle attività oggetto del presente procedimento di gara;

**Requisiti di capacità tecnico-professionale** attraverso la produzione di un elenco dei servizi affini a quello oggetto della presente gara effettuati negli ultimi cinque anni, indicando i relativi committenti pubblici e/o privati, l'oggetto e il periodo di esecuzione del servizio.

##### **Requisiti di onorabilità**

L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (**art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010**) e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

##### *Requisiti di onorabilità*

*1)Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:*

*a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano*

- ottenuto la riabilitazione;*
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;*
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza [non detentive];*
- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.*
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione .*
- 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.*
- 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale .*

### **Requisiti professionali**

L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del d.lgs 26/03/2010, n.59 e specifiche disposizioni regionali di settore). I requisiti possono essere posseduti da altro soggetto in qualità di proposto.

#### *Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività*

*L'istante o uno dei soci in caso di società deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del d.lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e precisamente:*

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente, addetto alla vendita o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla*

*iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*

*c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.*

*d) avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il decreto di riconoscimento dall'Autorità competente italiana;*

*e) essere stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;*

*f) aver superato l'esame d'idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro);*

*g) aver superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro).*

*Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.*

La dimostrazione dei suddetti requisiti andrà dimostrata dall'aggiudicatario nei modi previsti del Bando - Disciplinare di gara.

## **Art. 7 Modalità di gestione**

### PRINCIPI GENERALI

Il Concessionario uniforma l'erogazione dei servizi ai seguenti principi:

- 1) eguaglianza
- 2) imparzialità
- 3) continuità

In merito al punto 1): le regole relative ai rapporti tra utenti e concessionario per l'accesso ai servizi sono uguali per tutti gli utenti. Nessuna distinzione o ingiustificata discriminazione nell'erogazione dei servizi stessi può essere compiuta per motivi relativi a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche.

In merito al punto 2): i comportamenti del personale del concessionario devono essere ispirati a obiettività, giustizia, imparzialità.

In merito al punto 3): l'erogazione dei servizi, nell'ambito delle normative di settore, deve essere continua, regolare, senza interruzioni. Il Concessionario è tenuto a uniformare la gestione dei servizi a criteri di: - sicurezza di esercizio - sicurezza sul lavoro - qualità del servizio svolto - completezza dell'offerta - durata del servizio.

## **Art. 8 Modalità di gestione dell'esercizio Bar**

Il Concessionario deve garantire l'esecuzione della gestione del servizio con personale in numero adeguato e idoneo ad assicurare l'assolvimento ottimale del medesimo.

Il Concessionario che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse pari trattamento economico e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

IL Concessionario è tenuto:

- al pagamento di tutte le utenze, dei servizi accessori, di tutte le imposte, tasse, contributi e diritti di

qualsiasi genere inerenti all'esercizio dell'attività, compresa la Tari;

- al pagamento del canone offerto in sede di gara (comprensivo del canone di concessione demaniale)
- alla richiesta di licenza, e relativi adempimenti connessi e conseguenti;
- alla pulizia giornaliera del locale e dei servizi igienici;
- alla manutenzione ordinaria di ogni area, attrezzatura, campi, impianti, recinzioni.

Si specifica che il locale potrebbe essere consegnato con lavori di finitura, a carico dell'Amministrazione, ancora da ultimare. Contestualmente il Concessionario potrà prevedere, a proprie spese, all'arredo del locale e del dehor.

Il locale viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, **spettano al concessionario tutti gli oneri per l'arredo del medesimo, compreso dehor.**

Il servizio bar deve essere sempre garantito nei giorni e negli orari di seguito indicati:

N 6 GIORNI DELLA SETTIMANA

DA OTTOBRE A MAGGIO: ALMENO N. 4 ORE di apertura

DA GIUGNO A SETTEMBRE: ALMENO N. 8 ORE di apertura

salvo le migliorie offerte dall'operatore economico aggiudicatario in relazione ai criteri indicati all'art. 12 del presente Capitolato.

Il bar dovrà sempre essere fornito di tutto quanto è necessario a garantire un buon servizio. I generi di consumo dovranno essere della migliore qualità ed in quantità sufficiente per soddisfare l'esigenza del pubblico. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni in materia igienico sanitaria per l'esercizio di attività di bar.

I prezzi dei generi di consumo dovranno mantenersi nella media degli importi praticati dagli analoghi servizi in ambito cittadino. La distinta degli ingredienti e dei prezzi dovrà essere esposta nell'apposito contenitore installato nei locali del bar in modo visibile sia al pubblico che alle forze dell'ordine.

### **Art. 9 Modalità di gestione dell'impianto sportivo**

La gestione comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.

La conduzione della struttura dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitarie e di sicurezza.

Si precisa che il Concessionario dovrà provvedere alla gestione complessiva e funzionale dell'impianto per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo per tutta la durata della Concessione.

Gli orari di apertura dell'impianto sportivo saranno definiti in sede di offerta dal Concessionario, fermo restando che non potranno in ogni caso essere inferiori a quelli indicati dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Municipale n°80 del 02.03.2023 ovvero:

N 6 GIORNI DELLA SETTIMANA

con i seguenti orari:

DA OTTOBRE A MAGGIO: dalle 10.00 alle 18.00

DA GIUGNO A SETTEMBRE: dalle 9.30 alle 22.00

Durante l'apertura il Concessionario deve effettuare la **CUSTODIA** dell'impianto sportivo. La custodia deve espletarsi attraverso una adeguata vigilanza dell'Impianto, con particolare riferimento ai cancelli di entrata, agli spogliatoi, ai campi.

La custodia comporta inoltre l'obbligo del concessionario di prevenire danneggiamenti da parte del pubblico presente nelle ore di apertura e di segnalare tempestivamente ogni danno o uso improprio di quanto nelle aree pubbliche, rispettivamente all'Ufficio Sport o al Comando di Polizia Locale. Il controllo comporta anche di segnalare la non corretta fruizione dell'impianto da parte degli utenti.

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, a persone, a cose, anche di terzi che possa derivare nel corso della concessione.

Il concessionario dovrà stipulare un'idonea polizza assicurativa per responsabilità civile con primaria Compagnia e/o istituto di assicurazione, con un massimale di € 1.500.000,00.

Sono a carico del CONCESSIONARIO

– le spese e l'assunzione di responsabilità relativamente al personale addetto ai servizi indicati nel presente articolo. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario

– il corretto mantenimento degli spazi dei campi gioco e delle aree prospicienti l'impianto sportivo

– la diffusione e valorizzazione delle attività sportive tra cittadini ed il pubblico in genere, con l'obiettivo della massima utilizzazione dell'impianto nello spazio e nel tempo.

*Si fa, altresì, presente che:*

Il concessionario ha la facoltà di chiusura dell'impianto per un numero massimo complessivo di 7 giorni all'anno, previo accordo con l'Amministrazione Comunale. Eventuali periodi di chiusura di durata superiore al precedente punto potranno essere effettuati solo a seguito di approvazione del Comune di Imperia da richiedersi all'Ufficio Sport, ai contatti che saranno indicati e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e dell'offerta tecnico qualitativa.

*Il Concessionario deve:*

- riservare gratuitamente in caso di richiesta, nel corso dell'anno scolastico, i campi di basket e pallavolo agli Istituti Scolastici cittadini dal mattino e sino alle ore 16.00 e alle società sportive cittadine, che praticano le discipline previste nell'impianto sportivo, durante l'intero anno dalle ore 16.00 sino alla chiusura per un massimo di tre giorni feriali alla settimana, da concordare con l'Ufficio Sport.
- garantire all'Amministrazione Comunale l'uso gratuito dell'impianto sportivo per un numero di giornate non superiore a 10 nel corso dell'anno solare, per proprie esigenze, da comunicare con adeguato anticipo al Concessionario.
- garantire, previa comunicazione all'Ufficio Sport, l'utilizzo dei campi da basket e pallavolo alle Associazioni Sportive cittadine per manifestazioni ed eventi.
- 

Il Concessionario **incasserà** le quote di utilizzo del campo da beach volley o beach tennis secondo la tariffa oraria predeterminate dal Comune di Imperia pari a € 20,00, con possibilità di aumento secondo quanto indicato nel PEF, previa deliberazione della Giunta Municipale.

Il Concessionario deve garantire a propria cura e spesa:

- la pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze (quali servizi igienici, spogliatoi, aree destinate al gioco e comunque tutto ciò che è compreso nella planimetria allegata) ;
- la conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- la manutenzione ordinaria dell'impianto che comprende tutti gli interventi da attuare con

continuità, al fine di conservare l'impianto sportivo nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro delle strutture;

– la gestione degli eventi/manifestazioni sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la sicurezza, la responsabilità e la gestione delle emergenze.

Il Concessionario deve, altresì, adempiere alle obbligazioni alle quali è vincolato mediante la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

#### **Art. 10 Servizi all'utenza dell'impianto sportivo**

Il Concessionario deve provvedere a svolgere i seguenti servizi:

–rilascio agli utenti delle informazioni sui servizi e sulle attività dell'Impianto Sportivo

–fornire assistenza agli utenti, dando ad essi tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo del Centro Sportivo.

#### **Art. 11 Corrispettivo della gestione**

Spettano al Concessionario le entrate determinate da:

–introito delle tariffe per l'utilizzo del campo da beach volley o beach tennis Il Concessionario è tenuto ad applicare la tariffa oraria di € 20,00, con possibilità di aumento secondo quanto indicato nel PEF, previa deliberazione della Giunta Municipale.

–gli introiti derivanti dalla gestione del bar

– eventuale introito della tariffa oraria per l'utilizzo del singolo campo da basket e pallavolo da parte di Associazioni private non sportive o sportive fuori Comune di Imperia, nella misura stabilita dalla Giunta Municipale che, in ogni caso, non potrà essere superiore a € 10,00;

#### **Art. 12 Criteri di aggiudicazione**

L'affidamento della gestione avverrà mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa su un punteggio complessivo massimo di 100 punti, secondo i seguenti criteri:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA Il punteggio complessivo massimo **PUNTI 80/100**

PARAMETRO	PUNTEGGIO MASSIMO	SUB-CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Offerente:  Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali; in questo caso si deve produrre lo statuto e/o atto costitutivo  Altri soggetti	<b>Punti 10</b>	<b>Punti 10</b>        <b>Punti 0</b>
Attività svolta a favore dei giovani, dei disabili  Attività a favore dei giovani	<b>fino a Punti 6</b>	<b>Punti 2</b> <b>Punti 4</b>

Attività a favore dei disabili		
Disponibilità a tenere aperto oltre alle n. 6 giornate di apertura settimanali richieste	<b>fino a Punti 10</b>	Punti 5 - sette giorni alla settimana (da ottobre a maggio)  <b>Punti 5 - sette giorni alla settimana (da giugno a settembre)</b>
Disponibilità a tenere aperti gli impianti sportivi oltre all'orario di apertura giornaliera minima richiesto, di seguito indicato:  DA OTTOBRE A MAGGIO: DALLE 10 ALLE 18.00 DA GIUGNO A SETTEMBRE DALLE 9,30 ALLE 22.00	<b>fino a Punti 8</b>	<b>Punti 4 per</b> ogni ora di chiusura posticipata rispetto all'orario minimo fino a un massimo di 8 punti
disponibilità ad anticipare l'apertura giornaliera dell'impianto sportivo rispetto all'orario minimo richiesto	<b>fino a Punti 8</b>	<b>Punti 4 per</b> ogni ora di apertura anticipata rispetto all'orario minimo fino a un massimo di 8 punti
Progetto di allestimento locale bar e dehor	<b>fino a Punti 20</b>	<b>da 0 a 5 Punti dotazioni e strumentazioni per l'espletamento del servizio (es. macchina per caffè freddo, banco frigo per gelati, utilizzo della macchina dell'acqua, etc )</b>  da 0 a 10 Punti qualità dei materiali <b>da 0 a 5 Punti gradevolezza estetica</b>
<b>Gestione della struttura sportiva, del servizio bar, dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia.</b>  Presenza di un organigramma con risorse umane idonee da impiegare per l'esecuzione del servizio, sistema di organizzazione del	<b>fino a Punti 18</b>	OTTIMO FINO A 18 PUNTI  BUONO FINO A 14 PUNTI  SUFFICIENTE FINO A 10 PUNTI  SCARSO FINO A 5 PUNTI INIDONEO 0 PUNTI

medesimo, indicazione delle qualifiche professionali possedute.		
---	--	--

- Per ottimo si intende una gestione più che esaustiva del servizio richiesto con la presenza di idonee qualifiche professionali
- Per buono si intende una gestione rispondente al servizio richiesto pur in assenza di qualifiche professionali
- Per sufficiente si intende una gestione appena rispondente al servizio richiesto
- Per scarso si intende una gestione che presenta delle manchevolezze
- E' inidoneo il sistema di organizzazione del servizio che presenta lacune e manchevolezze tali da non poter essere neppure oggetto di valutazione.

OFFERTA ECONOMICA Verrà assegnato il punteggio complessivo **massimo di 20 Punti**.

CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA L' Offerta economica , a pena di esclusione deve contenere, in particolare il prezzo complessivo offerto come canone per l'appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta di rialzo sul canone è di 20 punti e sarà assegnato all'offerta con il maggior canone offerto mentre le altre offerte otterranno i punti proporzionalmente in relazione alla migliore offerta secondo la seguente formula:

$$P = (OE/OM) \times 20$$

Dove

P=Punteggio;

OE=Prezzo del canone dell'offerta in esame;

OM=miglior prezzo offerto come canone;

**L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata nei confronti dell'operatore economico la cui offerta avrà conseguito il punteggio più elevato sommando i punteggi ottenuti per le proposte tecnica ed economica.**

#### **ART. 13 Rilascio dell'impianto sportivo alla scadenza**

Alla scadenza del presente contratto il Concessionario sarà tenuto a rilasciare l'impianto sportivo unitamente al locale bar nonché gli arredi e le attrezzature ivi presenti. Nulla è dovuto al concessionario uscente per l'allestimento dell'area, a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

#### **ART. 14 Manutenzione ordinaria/straordinaria dell'impianto sportivo**

La manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, del locale adibito a bar e delle attrezzature è a carico del concessionario.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune di Imperia.

#### **ART. 15 Osservanza delle norme di Legge**

Il Concessionario è obbligato alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di tutte quelle contenute in leggi, decreti, norme e regolamenti attinenti alla somministrazione di alimenti e bevande.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dal Comune di Imperia.

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme contenute nel presente capitolato:

- tutte le disposizioni di legge relative al settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenute nel D.Lgs. 59/2010 e nella L.R. 2 gennaio 2007 n.1, quelle contenute nel vigente "Regolamento del commercio su aree pubbliche", le disposizioni in materia di somministrazione contenute nel D.Lgs. 59/2010 e L.R. 1/2007 e s.m.i.;

- tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro emanate con il Decreto Legislativo 2008, n.81;

il Dlgs 50/16 e in ogni caso tutta la normativa inerente l'attività.

#### **ART. 16 Diritto di ispezione**

I funzionari delegati dell'Amministrazione hanno ampio diritto di accesso nella struttura sportiva in qualsiasi momento per la vigilanza dell'esercizio concesso e per l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato prestazionale.

#### **. ART. 17 Decadenza Risoluzione anticipata della Concessione**

L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi indicati nell'art. 64, c. 8, del D.Lgs. n. 59/2010:

a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010;

b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a due mesi;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;

d) per mancato rispetto delle clausole concessorie (contenute nel presente capitolato, nel disciplinare o comunque nella documentazione di gara);

f) in caso di mancato pagamento delle spese accessorie e/o della TARI da parte dell'operatore commerciale come accertato dalla Concessionaria Comunale per la riscossione o dall'Ente stesso ed a seguito di mancata regolarizzazione del tributo non versato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida di pagamento. Resta inteso che l'operatore, dalla data della predetta diffida, verrà sospeso dallo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In ogni caso la concessione potrà decadere di diritto, su semplice dichiarazione scritta dell'amministrazione comunale in caso di:

a) sopravvenute cause ostative in materia di legislazione anti-mafia;

b) per perdita dei requisiti morali;

c) per perdita dei requisiti tecnici e/o professionali;

d) per sopravvenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività;

e) per mancato rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale;

f) per mancato rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

g) a seguito di reiterate diffide ai del presente capitolato;

h) mancato rispetto degli orari di apertura previsti dal presente capitolato o indicati in sede di offerta;

i) Inadempienze ad ordini e prescrizioni formulate per iscritto dall'Amministrazione Comunale;

l) Gestione dell'impianto sportivo in modalità non consona all'ambiente circostante e/o esecuzione di attività o opere non ammesse e non autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare in qualsiasi momento il profilo giuridico e penale

generale del soggetto assegnatario.

#### **ART. 18 - Decadenza previa diffida**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza, previa contestazione diffida ad adempiere nel termine di giorni 15, nel caso di inottemperanza alle obbligazioni previste dalla presente concessione. La decadenza sarà dichiarata dall'ufficio competente, dopo aver sentito le giustificazioni addotte dal concessionario in relazione alle contestazioni mosse. L'Amministrazione Comunale potrà altresì procedere alla revoca della presente concessione, con le medesime modalità, allorché verifichi un uso non corretto dell'impianto o la presenza di personale/utenti non consoni al decoro dell'ambiente ed ad un'area pubblica.

**ART. 19 - Revoca** L'Amministrazione Comunale può revocare, in qualsiasi momento, la presente concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, o nei casi di cui agli articoli precedenti; resta fatto salvo l'accertamento per gli eventuali pregiudizi da verificarsi in danno del concessionario.

#### **ART. 20 - Sanzioni**

Per infrazioni di lieve entità il Dirigente del Servizio Sport –potrà applicare al concessionario una penale da € 40,00 sino a € 400,00, il cui mancato versamento nei tempi stabiliti nella comunicazione potrà comportare la decadenza ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato

**ART. 21 Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile**  
L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate

#### **Art. 22 – Divieto di subappalto**

Non è ammissibile il subappalto in quanto si tratta di attività relative a beni oggetto di concessione demaniale.

